

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

21977/12**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE PRIMA CIVILE**

Oggetto

Famiglia
Assegno divorzile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria Fioretti - Presidente -
 Dott. Sergio Di Amato - Consigliere -
 Dott. Rosa Maria Di Virgilio - Consigliere -
 Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
 Dott. Maria Acierno - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente

R.G.N. 27459/08

Cron. **21977**Rep.
ESENTE
Ud. 15/6/12Motivazione
semplificata**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

G [] B [], elettivamente domiciliato in Roma via

Salaria 280, presso lo studio dell'avv.to Francesco

Pirocchi che lo rappresenta e difende, unitamente

all'avv.to Luca Dalle Mula, giusta procura speciale a

margine del ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

C [] D [], domiciliata in Roma presso la

1004
2012 Cancelleria della Corte di cassazione rappresentata e
 difesa dall'avv.to Massimo Moretti, giusta procura a

margine del controricorso, ammessa al gratuito

Braz



patrocinio in virtù di delibera in data 11.10.2005 del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Belluno;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte di appello di Venezia,
emesso il 2 settembre 2008, depositato il 5 settembre
2008, nella procedura iscritta al n. 899/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta all'udienza del
15 giugno 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l'Avvocato Pirocchi per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Belluno con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso fra e poneva a carico del primo un assegno divorzile per l'ammontare di 220 euro ma la Corte di appello di Venezia, accogliendo l'appello del dichiarava non dovuto alcun assegno.
2. Con ricorso del 28 maggio 2007 ha chiesto il ripristino dell'assegno adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche (condizioni di salute, accresciuta difficoltà di reperire un'occupazione lavorativa, necessità di interventi di ristrutturazione e manutenzione

Broz



straordinaria nel fabbricato condominiale in cui è ubicata la sua abitazione cui aveva fatto fronte con un mutuo) e il miglioramento di quelle del [B] (entrato finalmente in possesso di alcune proprietà ereditate in precedenza che aveva potuto cedere in locazione).

3. Il Tribunale di Belluno ha accolto parzialmente il ricorso e ha imposto al [B] l'obbligo di versare un assegno mensile di 100 euro a decorrere dall'agosto 2008 e con rivalutazione a partire dall'anno successivo.

4. La Corte di appello di Venezia ha respinto il reclamo del [B] e quello della [D].

5. Ricorre per cassazione [B] affidandosi a tre motivi di ricorso.

6. Si difende con controricorso [D].

Motivi della decisione

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello fatto malgoverno dei principi in materia di giudicato sostanziale e di preclusione del dedotto e del deducibile. Il ricorrente imputa alla Corte di appello di aver qualificato erroneamente come sopravvenienza fattuale un evento già verificato al momento della precedente statuizione della stessa Corte di appello che aveva negato l'assegno divorzile riferendosi all'acquisito possesso di un immobile già ereditato in precedenza. Rileva infatti che tale acquisizione del possesso era già intervenuta nel 2004

Bras



e cioè precedentemente alla citata sentenza del 29.11.2004/22.2.2005.

8. Il motivo è infondato perché la circostanza che costituisce una variazione della posizione reddituale degli ex coniugi consiste nella percezione del reddito da tale immobile e non dalla sua semplice acquisizione.

9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione quanto al collegamento fra un aggravio *una tantum* delle condizioni economiche della ex moglie e l'imposizione a tempo indefinito di un assegno divorzile a carico del ricorrente.

10. Anche questo motivo è infondato perché è stato preso in considerazione non l'esborso costituito dall'importo complessivo della quota dei lavori condominiali ma l'esposizione debitoria contratta a tal fine dalla D con l'acquisizione di un finanziamento bancario.

11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa e insufficiente motivazione, per aver la Corte di appello ricollegato ai riscontrati fatti nuovi l'imposizione a tempo indefinito di un assegno in assenza di rinnovata valutazione comparativa circa le situazioni economiche degli ex coniugi.

12. Il motivo appare formulato in modo del tutto generico ed erroneo perché la rappresentazione di specifici fatti nuovi tali da poter costituire il presupposto per il ripristino di un assegno non impone al giudice di riesaminare l'intera posizione economica

Bongiorno



dei coniugi in difetto di deduzioni specifiche
erelative a fattori modificativi della situazione
presistente.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali del
giudizio di cassazione che liquida in complessivi 2.500
euro di cui 200 per spese. Dispone che, in caso di
diffusione del presente provvedimento, siano omesse le
generalità e gli altri dati identificativi, a norma
dell'art. 52 del d.lgs n.196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
15 giugno 2012.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni

Il Presidente

Dott. Francesco Maria Fioretti